

Comunicazione della Commissione a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, lettera b), del protocollo n. 1 dell'accordo di partenariato economico interinale tra la Costa d'Avorio, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra

Cumulo tra l'Unione europea e altri paesi dell'Africa occidentale, altri Stati ACP e i paesi e territori d'oltremare dell'Unione europea, come previsto dall'articolo 7, paragrafi 1 e 2, del protocollo n. 1 dell'APE interinale Costa d'Avorio-UE

(2021/C 520/07)

L'articolo 7, paragrafo 1, del protocollo n. 1 dell'APE interinale («APE») fra la Costa d'Avorio e l'Unione europea («l'Unione») ⁽¹⁾, consente agli esportatori nell'Unione di considerare materiali originari da:

- altri paesi dell'Africa occidentale ⁽²⁾ che beneficiano di un accesso al mercato dell'Unione europea in esenzione da dazi e contingenti;
- altri Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) che applicano un APE almeno a titolo provvisorio; o
- paesi e territori d'oltremare (PTOM);

come materiali originari dell'Unione se incorporati in un prodotto ottenuto nell'Unione ed esportato verso la Costa d'Avorio nell'ambito dell'APE, subordinatamente alle altre condizioni di cui all'articolo 7.

L'articolo 7, paragrafo 2, del protocollo n. 1 consente agli esportatori dell'Unione di considerare che le lavorazioni o le trasformazioni effettuate in altri Stati ACP che applicano un APE almeno a titolo provvisorio o nei PTOM sono state effettuate nell'Unione su un prodotto ottenuto nell'Unione ed esportato in Costa d'Avorio nell'ambito dell'APE, subordinatamente alle altre condizioni di cui all'articolo 7.

L'Unione ha concluso accordi o intese che prevedono una cooperazione amministrativa con gli Stati ACP che applicano APE, i PTOM e i paesi dell'Africa occidentale beneficiari del sistema di preferenze generalizzate dell'UE, che soddisfano i requisiti necessari. La Commissione europea ha fornito alla Costa d'Avorio informazioni dettagliate relativamente a tali accordi e intese. L'Unione ha pertanto soddisfatto i requisiti amministrativi di cui all'articolo 7, paragrafo 3, del protocollo n. 1.

Il cumulo di cui all'articolo 7 del protocollo 1 può pertanto essere applicato nell'Unione a decorrere dal 1° gennaio 2022 come segue:

Il cumulo di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del protocollo n. 1 può essere applicato con i seguenti paesi:

- Stati ACP APE che applicano un APE:
 - Cariforum: Antigua e Barbuda; Commonwealth delle Bahamas; Barbados; Belize; Commonwealth di Dominica; Repubblica dominicana; Grenada; Repubblica della Guyana; Giamaica; Saint Kitts e Nevis; Santa Lucia; Saint Vincent e Grenadine; Repubblica di Suriname e Repubblica di Trinidad e Tobago;
 - Regione dell'Africa centrale: Repubblica del Camerun;
 - Regione dell'Africa orientale e australe: Unione delle Comore; Repubblica del Madagascar; Repubblica di Maurizio; Repubblica delle Seychelles e Repubblica dello Zimbabwe;

⁽¹⁾ Decisione n. 2/2019 del comitato APE istituito dall'accordo di partenariato economico interinale tra la Costa d'Avorio, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, del 2 dicembre 2019 concernente l'adozione del protocollo n. 1 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa (GU L 49 del 21.2.2020, pag. 1).

⁽²⁾ Benin, Burkina Faso, Cabo Verde, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, Mali, Mauritania, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone e Togo.

- Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe: Repubblica del Botswana, Regno di Eswatini, Regno di Lesotho, Repubblica del Mozambico, Repubblica di Namibia e Repubblica sudafricana.
- Regione del Pacifico: Stato indipendente di Papua Nuova Guinea, Repubblica delle Isole Figi, Samoa e Isole Salomone.
- Regione dell'Africa occidentale: Repubblica del Ghana;
- PTOM:
 - Groenlandia, Nuova Caledonia e dipendenze, Polinesia francese, Terre australi e antartiche francesi, Territorio delle isole Wallis e Futuna, Saint Barthelemy, Saint Pierre e Miquelon, Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustasius e Sint Maarten.

Il cumulo dell'origine di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del protocollo n. 1 può essere applicato con i seguenti paesi, oltre a quelli suelencati:

- Regione dell'Africa occidentale (paesi beneficiari dell'SPG): Benin, Burkina Faso, Cabo Verde, Gambia, Ghana, Repubblica di Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, Mali, Mauritania, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone e Togo.

La presente comunicazione è pubblicata conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, lettera b), del protocollo n. 1 dell'APE interinale con la Costa d'Avorio.
